



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

Procedura N. 131 / 2018

**IL TRIBUNALE**

**IN PERSONA DEI SIG.RI MAGISTRATI**

**ROBERTO BRACCIALINI**

**PRESIDENTE**

**MIRKO PARENTINI**

**GIUDICE**

**ANDREA BALBA**

**GIUDICE RELATORE**

Letta la domanda depositata dall'INPS in data 10.3.23 dal seguente tenore:

- di avere insinuato nel passivo del fallimento NG Petroli S.r.l. (n. 131/2018 RF Trib. Genova) l'importo di € 25.916,64 a titolo di credito ex art. 2 legge n. 297/82;
- di avere, in virtù della predetta insinuazione, ottenuto l'ammissione del credito vantato nel passivo fallimentare;
- che la procedura n. 131/2018 RF è stata dichiarata chiusa ex art. 118, n. 4, LF con provvedimento del 11.11.2021;
- di avere recentemente appreso che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 43/1984 RGE Trib. Lamezia Terme (in danno di tale Alemanni Eugenio), la s.r.l. NG Petroli risulta assegnataria di un credito dell'importo di € 18.562,64;
- che, conseguentemente, appare opportuno -non essendo decorso il termine quinquennale di legge- provvedere alla riapertura della procedura n. 131/2018 RF Trib. Genova, ai sensi dell'art. 121 LF.

**TANTO PREMESSO**

insta affinché questo Tribunale ordini la riapertura del fallimento NG Petroli s.r.l., risultando che al patrimonio della fallita siano acquisibili attività in misura tale da rendere utile il chiesto provvedimento.



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

Visto l'art. 121 L. fall. Secondo cui

*Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.*

*Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:*

- 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;*
- 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.*

*La sentenza può essere reclamata a norma dell'art. 18.*

*La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.*

*Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.*

*Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.*

*Considerato che appaiono sussistere tutti i presupposti della suddetta disposizione:*



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF ed è già
- C) stato a suo tempo dichiarato fallito;
- D) la procedura è stata chiusa entro il quinquennio dalla richiesta;
  
- E) sono sopravvenuti crediti spettanti alla Società di rilevante importo, derivanti da fruttuoso esercizio di azione di responsabilità, che è quindi necessario distribuire;

visti gli artt. 1, 5 e 121 LF;

PQM

DICHIARA

La riapertura del fallimento NG PETROLI SRL cf 01774970790 con sede in Genova, Via Virgilio Brocchi 13/15

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Balba

NOMINA

Curatore il dott. Michele Moggia che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

### ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

### FISSA

per il giorno 12.7.23 ore 12,30

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo stanza n. 3), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

### ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 06/04/2023

Il Giudice relatore

Andrea balba

Il Presidente

Roberto Braccialini